

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv.(omissis), con richiesta pervenuta in data (omissis), ha rappresentato di aver ricevuto mandato da una persona fisica, già sua cliente da anni, avente ad oggetto l'assistenza nella redazione di un contratto di locazione di un immobile (cantina); riferisce l'Avv. (omissis) che, successivamente al conferimento di detto mandato, la cliente era stata ricoverata presso un Centro di Salute Mentale, che aveva provveduto a presentare richiesta di apertura della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno.

L'avv.(omissis), nel rappresentare che la cliente *"si esprime con volontà propria e non anziana peraltro lavoratrice dipendente vorrebbe, altresì, in qualità di beneficiaria, attese le problematiche di cui sopra, anche nominare quale procuratore il legale in ordine al procedimento di amministrazione di sostegno"*, ha chiesto al Consiglio di esprimere parere *"in relazione alla possibilità di predisporre contratto di locazione in base ad una procura conferita precedentemente ad un ricovero presso un Centro di Salute Mentale, nonché sulla validità del mandato conferito da persona ricoverata presso un CSM, in qualità di beneficiaria di amministrazione di sostegno"*.

Il Consiglio

udito il Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori l'avv. Sandra Aromolo e Avv. Antonella Lo Conte

Osserva

in conformità a quanto previsto dalla *"nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"* (**Legge 31 dicembre 2012 n. 247**) *"l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge ed alle regole deontologiche"* (**art. 2**, comma 4) ed *"il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare"* (**art. 3**, comma 3);

il **"nuovo codice deontologico"** (pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014) individua le condotte a rilevanza disciplinare, disponendo che *"costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V e VI"* la violazione dei doveri indicati nella parte generale del codice medesimo;

rilevato che

- è dovere dell'Avvocato svolgere l'attività professionale con **indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza**, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa (**art. 9**);
- in particolare è dovere dell'Avvocato svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione ed è dovere dell'Avvocato non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, in conformità a quanto previsto dall'**art. 12**

("dovere di diligenza") e dall'art. 14 ("dovere di competenza");

fermo restando che non rientra tra i poteri ed i compiti del Consiglio dell'Ordine esprimere pareri in ordine alla interpretazione delle norme sostanziali e processuali, che l'Avvocato è tenuto ad applicare nello svolgimento dell'attività professionale, nel rilevare le pronunce di legittimità che confermano - in via generale - la conservazione della capacità di agire anche in capo all'interdetto ai fini della difesa dello *status* (da ultimo: Cassazione civile, sez. I, n. 2401 del 9 febbraio 2015)

ritiene che

l'Avvocato debba conformare la propria attività ai doveri generali prescritti dalla nuova legge professionale e dal nuovo codice deontologico e che sia allo stesso rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti - nella specifica fattispecie - per l'accettazione dell'incarico professionale allo stesso richiesto ed alla individuazione delle modalità di svolgimento dei medesimi.

Parole/frasi chiave:

art. 2; art. 3; art. 9; art. 12; art. 14; disciplina della professione di avvocato; doveri e deontologia; doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza; dovere di diligenza; dovere di competenza.